



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 390/12

di iniziativa del Consigliere K. GENTILE, A. MONTUORO recante:  
"Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività  
con gli equidi";

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	28/5/2025
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	29/5/2025
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

- Legge regionale 18/12/2023, n. 21 - Lazio pag. 3  
*Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici e agli interventi assistiti con gli equidi. Disposizioni ulteriori urgenti.*
- Legge regionale 28/03/2019, n. 7 - Puglia pag. 11  
*Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi.*
- Legge regionale 16/02/2018, n. 9 - Veneto pag. 16  
*Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi.*
- Legge regionale 27/02/2017, n. 5 - Lombardia pag. 23  
*Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade , dei sentieri di montagna d'interesse storico e delle ippovie.*

## Legge regionale 18/12/2023, n. 21 - Lazio

Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici e agli interventi assistiti con gli equidi.

Disposizioni ulteriori urgenti.

Pubblicata nel B.U. Lazio 19 dicembre 2023, n. 101.

### Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Capo I

### Disposizioni generali

#### Art. 1 Finalità e oggetto

##### In vigore dal 20 dicembre 2023

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, detta disposizioni relative al turismo equestre nonché alle infrastrutture ad esso connesse, quali ippovie, centri ippici e punti di tappa, di sosta e di ristoro, nonché agli interventi di terapia, educazione e attività assistita con gli equidi, tenendo conto, altresì, di tutte le altre attività svolte in connessione con gli ambiti predetti.
2. La Regione valorizza le attività indicate al comma 1, in forma integrata, uniformando la disciplina di cui alla presente legge ai principi di inclusione sociale, tutela della salute e sostegno allo sviluppo economico territoriale, in conformità alla Costituzione, allo Statuto e all'ordinamento dell'Unione europea nonché nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa con riferimento alla tutela, alla gestione e al benessere degli equidi.
3. La Regione, in particolare, riconosce:
  - a) al turismo equestre, come pure ai centri ippici e all'allevamento di equidi svolto in funzione del turismo equestre, un ruolo strategico per lo sviluppo economico e occupazionale nonché per la crescita culturale e sociale del Lazio e lo promuove e sostiene nel rispetto dei valori tradizionali, storici e territoriali del Lazio nonché della qualità e compatibilità ambientale;
  - b) agli interventi di terapia, educazione e attività assistita con gli equidi un ruolo chiave in vista del miglioramento dei parametri psicofisiologici connessi alla salute umana nonché dell'arricchimento dell'individuo sotto tutti i profili emozionali e cognitivi in cui si esplicano le relazioni sociali, quali la dimensione educativa, ludico-ricreativa e sportiva.

Capo II

### Turismo equestre

#### Art. 2 Definizione

##### In vigore dal 20 dicembre 2023

1. Ai fini della presente legge per turismo equestre si intende le attività turistiche, ricreative, ludico-addestrative e sportive, anche a carattere economico, effettuate con cavalli, montati o attaccati,

oppure con muli o asini someggiati.

2. Il turismo equestre rientra nelle attività multifunzionali e nelle attività multimprenditoriali di cui, rispettivamente, agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 3 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche.

## **Art. 3 Ippovie laziali**

### **In vigore dal 20 dicembre 2023**

1. La Regione, in considerazione del ruolo strategico riconosciuto al turismo equestre, promuove la realizzazione delle ippovie laziali mediante l'identificazione, il censimento, l'eventuale riapertura, la valorizzazione e la manutenzione di strade carrarecce, mulattiere, sentieri, tratturi, piste, ancorché vicinali o interpoderali, o qualsiasi altro percorso collocato anche su argini di canali, laghi, fiumi e torrenti, nonché il completamento dei relativi tragitti, con particolare riguardo ai percorsi che si trovano nelle vicinanze di zone storico-culturali, archeologiche, panoramiche, di antiche borgate rustiche o in ambienti di grande valore paesistico e naturalistico, al contempo favorendo la creazione di punti di sosta, di tappa e di ristoro.

2. La Regione promuove, altresì, pure mediante l'uso di tecnologie digitali, la divulgazione delle ippovie laziali attraverso la realizzazione di iniziative dirette a promuovere e a valorizzare le realtà territoriali operanti nel settore del turismo equestre, anche ove svolte congiuntamente all'allevamento di equidi.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati dagli enti locali e dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali anche attraverso la concessione di contributi da parte della Regione, nel rispetto delle competenze loro attribuite dalla normativa statale e regionale vigente e del regolamento di cui all'articolo 16. Le iniziative divulgative di cui al comma 2 sono effettuate, altresì, dalla Regione in collaborazione con i soggetti operanti nel settore del turismo equestre, anche ove svolto in connessione con l'allevamento di equidi, pure attraverso la concessione di contributi ai soggetti operanti nel settore del turismo equestre, nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 16.

4. Le iniziative divulgative di cui al comma 2 possono essere effettuate anche su proposta delle organizzazioni professionali del settore agricolo e/o turistico e/o da altri soggetti qualificati.

## **Art. 4 Punti di tappa, di sosta e di ristoro**

### **In vigore dal 20 dicembre 2023**

1. La Regione, la Città metropolitana di Roma Capitale, le province e i comuni, singoli o associati, gli enti gestori delle aree naturali protette regionali, le Università agrarie, le aziende sanitarie locali (ASL) e gli altri enti pubblici regionali, al fine di favorire la creazione dei punti di sosta, di tappa e di ristoro lungo le ippovie di cui all'articolo 3, comma 1, possono concedere l'uso di immobili di loro proprietà ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, operanti da almeno due anni, oppure, nel caso in cui si tratti di associazioni giovanili operanti nel territorio regionale, anche di nuova costituzione, i quali ne facciano richiesta per utilizzarli o adattarli a proprie spese come punti di sosta, di tappa o di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente.

### Capo III

## **Centri ippici**

## **Art. 5 Definizione. Costituzione e avvio dell'attività**

### **In vigore dal 20 dicembre 2023**

1. Ai fini della presente legge, il centro ippico è composto da strutture mobili e immobili destinate ad ospitare cavalli, muli e asini, anche ivi allevati, siano o meno di proprietà del soggetto titolare del

medesimo centro, i quali siano idonei all'uso turistico, ricreativo, ludico-addestrativo o agonistico.

2. Il centro ippico può essere costituito o gestito da imprese, in forma individuale o societaria, oppure da associazioni.

3. L'avvio dell'attività del centro ippico è subordinata alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi degli articoli 19 e 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo) e successive modifiche, corredata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa vigente per l'avvio dell'attività, allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune territorialmente competente.

4. Nel caso in cui il centro ippico è costituito o gestito da un imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile che svolge attività agricole aziendali di cui all'articolo 2 della l.r. 14/2006 o da un soggetto connesso ai sensi degli articoli 54 e 57 bis della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche nella modalità della multimprenditorialità di cui all'articolo 3 della l.r. 14/2006, per il procedimento relativo all'avvio dell'attività si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativo al coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura, e successive modifiche.

## **Art. 6 Centri ippici in zona agricola**

**In vigore dal 20 dicembre 2023**

1. Alle strutture immobili dei centri ippici, se situate in zona agricola, si applica la normativa urbanistica regionale prevista per le stesse.

### Capo IV

## **Allevamento di equidi**

### **Art. 7 Definizione**

**In vigore dal 20 dicembre 2023**

1. Ai fini della presente legge per allevamenti di equidi si intende l'allevamento di equidi impiegati per lo svolgimento delle attività di turismo equestre, come meglio precisate al Capo II e per gli interventi assistiti con gli equidi, come meglio precisati al Capo V.

### **Art. 8 Iniziative a favore dell'allevamento di equidi**

**In vigore dal 20 dicembre 2023**

1. La Regione, nell'intento di valorizzare l'allevamento di equidi, privilegia soprattutto quello svolto in connessione con l'azienda agricola, in particolare tramite l'impiego delle razze autoctone della Regione ai sensi della legge regionale 1° marzo 2000, n. 15 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario) e successive modifiche. A tal fine, oltre agli interventi previsti dal vigente Programma di sviluppo rurale (PSR), la Regione:

- a) promuove, per quanto di competenza, tutte le iniziative più opportune affinché il sostegno all'allevamento di equidi, in ogni fase della partecipazione regionale alla programmazione dei fondi europei e statali in materia di allevamento, sia elevato a obiettivo prioritario;
- b) concede, con riferimento all'allevamento di equidi svolto in connessione con il turismo equestre i contributi di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, alle condizioni ivi indicate.

### Capo V

## **Interventi assistiti con gli equidi**

### **Art. 9 Valorizzazione degli interventi assistiti con gli equidi**

### **In vigore dal 20 dicembre 2023**

1. La Regione, nell'ambito della valorizzazione e promozione degli interventi assistiti con gli animali (IAA) e nel rispetto dell'Accordo sancito in data 25 marzo 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)", recepito con il decreto del Commissario ad acta 9 marzo 2016, n. U00070, di seguito denominato Linee guida nazionali, e con le disposizioni regionali attuative, riconosce agli interventi assistiti con gli equidi un ruolo chiave in vista del miglioramento dei parametri psicofisiologici connessi alla salute umana nonché dell'arricchimento dell'individuo sotto i profili emozionali e cognitivi in cui si esplicano le relazioni sociali, quali la dimensione educativa e ludico-ricreativa.
2. Gli interventi assistiti con gli equidi sono gli interventi di terapia assistita, di educazione assistita e di attività assistita, così come definiti nelle Linee guida nazionali, che prevedono l'impiego degli equidi.

## **Art. 10 Requisiti per l'erogazione degli interventi assistiti con gli equidi**

### **In vigore dal 20 dicembre 2023**

1. Gli interventi assistiti con gli equidi sono praticati dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle Linee guida nazionali e dalle disposizioni attuative adottate dalla Regione e iscritti negli elenchi regionali per i centri specializzati, per le strutture pubbliche e private non specializzate e per le figure professionali e gli operatori che erogano IAA.
2. Gli equidi impiegati negli IAA devono possedere i requisiti sanitari, comportamentali e di tutela del benessere animale previsti dalle Linee guida nazionali. Gli equidi devono essere in regola con il test di Coggins, nel rispetto della normativa vigente, e sottoposti alle profilassi vaccinali e sanitarie secondo le prescrizioni del medico veterinario esperto in IAA, nonché in regola con le linee guida della Federazione italiana sport equestri (FISE) e della Federazione italiana turismo equestre e Trec - Ante (FITETREC - ANTE) qualora l'equide sia iscritto ai ruoli delle Federazioni medesime.

## **Art. 11 Vigilanza e controllo**

### **In vigore dal 20 dicembre 2023**

1. La direzione regionale competente in materia di salute, anche avvalendosi dell'ASL competente per territorio, controlla la permanenza dei requisiti dei soggetti che erogano interventi assistiti con gli equidi nonché la regolare realizzazione dei progetti di cui all'articolo 13.
2. Nei casi di accertata perdita di uno o più requisiti previsti dalla normativa vigente, la direzione regionale competente in materia di salute ne dà comunicazione al soggetto interessato indicando contestualmente le misure necessarie da adottare.

## **Art. 12 Formazione**

### **In vigore dal 20 dicembre 2023**

1. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento delle figure professionali e degli operatori delle equipe multidisciplinari per gli interventi assistiti con gli equidi.
2. I percorsi formativi devono essere correlati al ruolo rivestito nell'ambito degli interventi assistiti con gli equidi, secondo quanto previsto nelle Linee guida nazionali.
3. La Regione, ai fini di cui al presente articolo, riconosce la validità dei titoli rilasciati nelle altre Regioni in conformità alle Linee guida nazionali.

## **Art. 13 Progetti**

**In vigore dal 20 dicembre 2023**

1. Gli interventi assistiti con gli equidi sono svolti sulla base di specifici progetti terapeutici, educativi, ludico-ricreativi commisurati alle esigenze dei soggetti beneficiari e diretti a favorire il recupero dello stato di salute, l'autonomia personale e l'integrazione sociale.
2. I progetti di cui al comma 1 sono predisposti, realizzati e costantemente monitorati da un'equipe multidisciplinare ai sensi della disciplina regionale di recepimento delle Linee guida nazionali.

**Art. 14 Iniziative a favore degli interventi assistiti con gli equidi****In vigore dal 20 dicembre 2023**

1. La direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio può concedere in affitto, nel rispetto del regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 11, relativo ai criteri, alle modalità e agli strumenti operativi per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo, terreni agricoli o a vocazione agricola nella disponibilità regionale, da destinare alle attività legate agli interventi assistiti con gli equidi.
2. La direzione regionale di cui al comma 1 può, altresì, attribuire beni immobili di proprietà della Regione in concessione o locazione a canone ricognitorio, nel rispetto delle Linee guida per la concessione o locazione a canone ricognitorio dei beni immobili di proprietà della Regione di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 settembre 2020, n. 619, da destinare alle attività legate agli interventi assistiti con gli equidi.

## Capo VI

**Valorizzazione delle attività con gli equidi****Art. 15 Impiego di equidi nelle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico****In vigore dal 20 dicembre 2023**

1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, relativo a manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi, e successive modifiche, sono autorizzate a condizione che siano garantiti i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti e degli equidi impiegati, nonché del pubblico, stabiliti ai sensi della normativa statale vigente in materia.
2. Le manifestazioni di cui al presente articolo sono autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011 e successive modifiche. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla data di richiesta del comitato organizzatore della manifestazione.

## Capo VII

**Disposizioni finali****Art. 16 Regolamento regionale****In vigore dal 20 dicembre 2023**

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, un regolamento nel quale, ferme restando per gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali le competenze regolamentari attribuite dalla legislazione statale e regionale vigente in materia, sono definiti:
  - a) le modalità e i criteri tecnici per la realizzazione da parte degli enti locali e degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, sentiti gli enti

competenti, le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva del settore equestre, purché riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), FISE, FITETREC-ANTE e prevedendo espressamente che, a loro volta, gli enti locali e gli enti gestori delle aree naturali protette regionali, prima di procedere ai medesimi interventi, sentano i predetti soggetti riconosciuti dal CONI;

b) i criteri e le modalità per l'attività di controllo e monitoraggio degli interventi di cui alla lettera a) finalizzati a garantire la tempestiva soluzione di eventuali criticità, anche attraverso la predisposizione di report periodici sullo stato di attuazione delle ippovie da parte dei soggetti attuatori degli interventi stessi ai sensi dell'articolo 3, comma 3;

c) i criteri e le modalità per la concessione agli enti locali, agli enti di gestione delle aree naturali protette regionali e ai soggetti operanti nel settore del turismo equestre di contributi regionali per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

d) i criteri e le modalità per l'individuazione degli immobili di proprietà della Regione di cui all'articolo 4 e per la relativa concessione in uso;

e) le misure dirette a garantire sia la tutela della salute e della sicurezza dei soggetti che usufruiscono delle attività svolte dai centri ippici, sia, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, dello Statuto, la salvaguardia e il benessere dei cavalli, muli e asini di cui i medesimi centri si avvalgono, prevedendo, in particolare:

1) l'affidamento della gestione tecnica del centro ippico a un soggetto titolare di un brevetto conseguito presso quella tra le Federazioni di cui alla lettera a) che risulti competente a rilasciarlo, a seconda dell'indirizzo dell'attività svolta dal centro ippico, ovvero in base alla prevalenza dell'attività sportiva equestre, dilettantistica o agonistica, oppure dell'attività di turismo equestre;

2) la presenza all'interno del centro ippico di un numero di recinti e strutture tale da consentire ai cavalli, ai muli e agli asini di avere spazi sufficientemente ampi nei quali sostare;

3) la possibilità per cavalli, muli e asini di stanziare nei recinti per un congruo numero di ore durante la giornata, assicurando agli stessi la disponibilità di acqua e ombra;

f) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

## **Art. 17 Clausola di valutazione degli effetti finanziari**

### **In vigore dal 20 dicembre 2023**

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti e alle misure previste per l'attuazione degli interventi;

b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;

c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.

## **Art. 18 Disposizioni finanziarie**

### **In vigore dal 20 dicembre 2023**

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 01

“Sviluppo e valorizzazione del turismo” della missione 07 “Turismo”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, rispettivamente:

a) del “Fondo per il sostegno del turismo equestre, dei centri ippici e degli interventi assistiti con gli equidi - parte corrente”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 80.000,00, per ciascuna annualità 2024 e 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. A decorrere dall'anno 2026, alla copertura degli oneri di parte corrente si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;

b) del “Fondo per il sostegno del turismo equestre, dei centri ippici e degli interventi assistiti con gli equidi - parte in conto capitale”, la cui autorizzazione di spesa, pari a complessivi euro 140.000,00, di cui euro 70.000,00 per ciascuna annualità 2024 e 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.

2. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse relative alle disposizioni di seguito elencate, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa previste nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale:

a) alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche) e successive modifiche, iscritte nel programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” della missione 07 “Turismo”, titolo 1;

b) alla l.r. 15/2000 e all'articolo 12 della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1, relativo agli interventi a favore delle aziende agricole per mantenere la variabilità genetica e garantire il miglioramento delle specie e razze di interesse zootecnico, iscritte nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1.

#### Capo VIII

### Disposizioni ulteriori urgenti

## Art. 19 Disposizioni per la realizzazione di investimenti diretti a favorire la mobilità ciclistica

### In vigore dal 20 dicembre 2023

1. Al fine di favorire, ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 11 (Disposizioni per favorire la mobilità nuova) e successive modifiche, la mobilità ciclistica e in considerazione del rilevante interesse pubblico che la stessa riveste, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare uno o più accordi con Roma Capitale volti a disciplinare la realizzazione di piste ciclabili. Tali accordi definiscono anche le modalità con cui Roma Capitale mette a disposizione della Regione i fondi necessari alla realizzazione del programma degli interventi.

2. Per la realizzazione del programma degli interventi di cui al comma 1, la Regione si avvale di ASTRAL S.p.A. quale soggetto attuatore.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

## Art. 20 Incremento del concorso finanziario regionale per i servizi di trasporto pubblico locale destinato a Roma Capitale

### In vigore dal 20 dicembre 2023

1. Al fine di garantire la compensazione dell'adeguamento tariffario di cui all'articolo 30 bis della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive

modifiche, il concorso finanziario regionale per i servizi di trasporto pubblico locale destinato a Roma Capitale, di cui all'articolo 30, comma 2, lettera c), della medesima legge regionale, è incrementato per un importo pari a euro 8.816.503,54, a valere sull'annualità 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 8.816.503,54, per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse assegnate con vincolo di destinazione nell'ambito del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche, da versare all'entrata della Regione nella tipologia 104 "Compartecipazioni di tributi" del titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" e da iscrivere nell'apposita voce di spesa del programma 02 "Trasporto pubblico locale" della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", titolo 1 "Spese correnti".

## Art. 21 Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2023-2025

### In vigore dal 20 dicembre 2023

1. Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e dell'articolo 25, comma 1, primo periodo, della l.r. 11/2020, al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025, approvato con legge regionale 30 marzo 2023, n. 2, sono apportate le seguenti variazioni:

SPESA						
Missione	Programma	Tit.	Legge regionale	2023	2024	2025
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	03 - Sostegno all'occupazione	1	19/2022, art. 9, commi 11-13 - Spese relative al protocollo d'intesa per il sostegno alle persone in condizioni di fragilità economica e lavorativa	+ Euro 500.000,00	-	-
20 - Fondi e accantonamenti	03 - Altri fondi	1	2/2023, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025 (fondo speciale)	- Euro 500.000,00	-	-

## Art. 22 Entrata in vigore

### In vigore dal 20 dicembre 2023

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

## Legge regionale 28/03/2019, n. 7 - Puglia

Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi.

Pubblicata nel B.U. Puglia 1° aprile 2019, n. 36.

### Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge

### Art. 1 Finalità e definizioni.

#### In vigore dal 16 aprile 2019

1. La Regione Puglia, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea, promuove e incentiva lo sviluppo e la diffusione del turismo equestre, quale strumento di diversificazione delle attività turistiche regionali, di integrazione al reddito delle imprese agricole, di valorizzazione e promozione delle attività con gli equidi, di sviluppo del territorio nel rispetto della sostenibilità ambientale e della qualità del paesaggio rurale

2. Ai fini delle presenti disposizioni si definiscono:

- a ) equidi: gli animali come individuati e definiti dalla vigente normativa statale e dell'Unione europea;
- b ) turismo equestre: le attività turistiche, ludiche, ricreative, addestrative e sportive, anche a carattere economico, effettuate con l'impiego di equidi;
- c) centro ippico: insieme di strutture e di dotazioni destinate ad ospitare equidi per un loro utilizzo turistico, ludico, addestrativo e sportivo;
- d ) ippovia: tracciato provvisto di segnaletica con le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, destinato al transito degli equidi con cavaliere e realizzato sul sedime di sentieri, carreggiate o qualsiasi altro percorso anche collocato su argini di canali, fiumi e golene;
- e) punti di sosta e ristoro: strutture adibite al ricovero degli equidi per la sosta, l'abbeveraggio e la somministrazione di alimenti poste lungo le ippovie o nelle vicinanze, realizzate dai gestori di centri ippici, da imprese agricole o agrituristiche, nonché da imprese turistiche;
- f ) associazioni rappresentative del settore equestre: associazioni a carattere nazionale, regionale o locale, senza finalità di lucro, che hanno fra gli scopi sociali la promozione e valorizzazione delle attività equestri.

### Art. 2 Principio della concentrazione.

#### In vigore dal 16 aprile 2019

1. La Giunta regionale, gli enti locali, le associazioni pro loco, gli enti parco, i gruppi di azione locale e i gestori delle aree naturali protette, nella individuazione delle ippovie, nella realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali e nella definizione di iniziative promozionali in materia di turismo equestre, sono tenuti a sentire le associazioni rappresentative del settore equestre aventi competenza territoriale nei comuni o ambiti territoriali interessati alle ippovie o alle attività equestri, e a

raccordarsi con le stesse per la realizzazione delle comuni iniziative programmate.

## **Art. 3 Ippovie della Puglia.**

### **In vigore dal 16 aprile 2019**

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove la realizzazione di ippovie mediante la riapertura e la manutenzione straordinaria e ordinaria di sentieri, carreggiate, il completamento di tracciati già esistenti o di collegamenti, con priorità alla sentieristica equestre posta nelle aree naturali e a parco, nonché nelle vicinanze di zone storico-culturali, archeologiche, panoramiche, di itinerari enogastronomici, nel rispetto della normativa statale vigente.

2. Al fine di consentire un sistema di rete tra le ippovie, la Giunta regionale disciplina e promuove l'individuazione e la realizzazione di tracciati di collegamento tra le ippovie, denominati "vie verdi o green way", non asfaltati, aperti al transito di tutti gli utenti e mezzi non motorizzati, anche mediante la modifica delle piste ciclo-pedonali esistenti, al di fuori dei centri urbani, con tracciati paralleli o alternativi.

3. Gli interventi strutturali di realizzazione, ripristino, segnalazione e manutenzione delle ippovie sono realizzati nei terreni di cui si dispone di titolo e salvi i diritti di terzi, a una distanza non inferiore a 150 metri dagli appostamenti a uso venatorio, dagli enti locali, in virtù della normativa vigente.

4. La Giunta regionale disciplina i requisiti e le caratteristiche tecniche delle ippovie, i limiti di utilizzazione a fini equestri delle ippovie collocate in aree sensibili dal punto di vista naturalistico, idraulico e della sicurezza, anche in relazione all'utilizzo plurimo della sentieristica per cicli e trekking, nonché le condizioni per l'adozione, la localizzazione e la posa in opera della segnaletica turistica uniforme in tutti i tracciati del territorio regionale.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede a istituire, e successivamente ad aggiornare, sentiti gli enti competenti, il Registro regionale delle ippovie della Puglia, al quale possono essere iscritte le ippovie che rispettano i requisiti definiti al comma 4.

6. La Giunta regionale concede ai soggetti di cui al comma 3 contributi per la realizzazione, la manutenzione e la segnalazione delle ippovie della Puglia fissando i criteri e le modalità per l'assegnazione dell'intervento pubblico.

7. La Giunta regionale disciplina altresì la concessione di contributi a enti locali, associazioni pro loco, associazioni rappresentative del settore equestre nonché ai consorzi di gestione delle ippovie di cui all'articolo 4 per la realizzazione di iniziative di promozione, comunicazione e di animazione turistica delle ippovie, finalizzate allo sviluppo del turismo equestre, alla promozione della vacanza con equidi e alla conoscenza e fruibilità da parte dei turisti delle ippovie pugliesi.

8. I contributi di cui alle presenti disposizioni sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea 24 dicembre 2013, n. L 352, ovvero del regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea 26 giugno 2014, n. L 187.

## **Art. 4 Gestione delle ippovie della Puglia.**

### **In vigore dal 16 aprile 2019**

1. La funzione di soggetto gestore di un'ippovia o di un sistema integrato di ippovie è svolta, in relazione alle specifiche situazioni territoriali:

- a ) dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali o nazionali, dalle associazioni pro loco, dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;
  - b) dai Consorzi di gestione delle ippovie, costituiti su base volontaria fra i soggetti di cui alla lettera a), le associazioni rappresentative del settore equestre, e gli altri portatori di interesse con riferimento al territorio dell'ippovia o del sistema integrato di ippovie.
2. Ai soggetti gestori delle ippovie competono:
- a ) l'obbligo di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle ippovie esistenti per una fruizione in sicurezza da parte dei frequentatori;
  - b ) la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica delle ippovie, finalizzate allo sviluppo del turismo equestre.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei consorzi di gestione delle ippovie, sulla base dei seguenti criteri generali:
- a) non perseguimento di fini di lucro;
  - b) coerenza territoriale e ampio grado di rappresentatività degli enti e delle associazioni consorziate rispetto ai territori interessati dall'ippovia o dal sistema integrato di ippovie.
4. Nella concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, è riservata priorità ai consorzi di gestione delle ippovie riconosciuti ai sensi dell'articolo 4.

## **Art. 5 Punti di sosta e di ristoro.**

### **In vigore dal 16 aprile 2019**

1. Lungo le ippovie sono utilizzabili, per la realizzazione di punti di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati:
  - a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola;
  - b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;
  - c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni, purché direttamente accessibili dall'ippovia.
2. Gli immobili di cui al comma 1 sono utilizzati per la sosta, l'abbeveraggio e la somministrazione non assistita di prodotti per l'alimentazione degli equidi, nel rispetto delle norme in materia di benessere degli animali.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, gli immobili e i beni nella disponibilità della Regione Puglia, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, non più utilizzati e posti nelle vicinanze delle ippovie, possono essere concessi in uso ai centri ippici, alle associazioni rappresentative del settore equestre o alle imprese agricole o agrituristiche, nonché alle imprese turistiche che ne facciano richiesta per l'utilizzo o l'adattamento in punti di sosta e di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.
4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, definisce criteri e modalità per l'individuazione degli immobili di sua proprietà e per la relativa concessione in uso.

## **Art. 6 Centri ippici.**

### **In vigore dal 16 aprile 2019**

1. Ai fini delle presenti norme, i centri ippici sono composti da strutture mobili e immobili destinate ad ospitare equidi per attività sportiva, ludica, addestrativa o turistica e sono realizzati nelle zone appositamente previste dagli strumenti urbanistici comunali o, in mancanza di specifica individuazione, in zona agricola.

2. Per la realizzazione del centro ippico sono utilizzabili, a condizione che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi:
- i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola;
  - i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;
  - gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni.
3. L'utilizzo degli immobili di cui al comma 2 è subordinato al rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti e, non comporta cambio di destinazione d'uso limitatamente ai fabbricati rurali di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, adotta disposizioni generali per i centri ippici, dirette a garantire almeno i seguenti requisiti e condizioni:
- la tutela della salute e la sicurezza delle persone che usufruiscono delle attività svolte dal centro ippico;
  - la salvaguardia e il benessere degli equidi presenti;
  - la presenza di istruttore titolare di brevetto in relazione all'attività svolta dal centro ippico, ovvero in base alla prevalenza dell'attività sportiva equestre, dilettantistica o agonistica, o dell'attività di turismo equestre;
  - la presenza nel centro ippico di un numero di recinti tale da consentire agli equidi di disporre di spazi adeguati per sostare;
  - la possibilità di sostare nei recinti per un congruo numero di ore durante la giornata.
5. Nella concessione di benefici pubblici è accordata priorità ai centri ippici che sviluppano reti di impresa e sono in grado di realizzare iniziative di stabile collaborazione che rendano possibile l'interconnessione fra i centri ippici e l'attività di fruizione delle eccellenze turistiche, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio.

## **Art. 7 Valorizzazione delle attività con gli equidi.**

### **In vigore dal 16 aprile 2019**

1. In connessione con lo sviluppo del turismo equestre, la Regione promuove e attua politiche finalizzate al recupero e alla diffusione degli antichi mestieri e delle attività tipiche del comparto equestre, mediante attività di formazione e aggiornamento professionale.
2. La Giunta regionale disciplina gli interventi formativi relativi alle specifiche e tradizionali attività legate al comparto equestre, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea e statale.
3. La Giunta regionale promuove altresì il significato del ruolo e l'impiego di equidi quale elemento di valorizzazione della cultura e della tradizione locale sostenendo, in connessione con la valorizzazione del turismo equestre, la realizzazione di iniziative culturali e di manifestazioni locali nel rispetto del benessere degli equidi e preservando gli stessi da ogni forma di abuso nel loro impiego.

## **Art. 8 Norma finanziaria.**

### **In vigore dal 16 aprile 2019**

1. In sede di prima applicazione della presente legge, è stanziato l'importo di euro 100 mila sul capitolo 7010113 del bilancio 2019, missione 7, programma 1, titolo 1, mediante prelievo dal capitolo 1110070.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

## Allegato

**In vigore dal 16 aprile 2019**

Scarica versione PDF

## Legge regionale 16/02/2018, n. 9 - Veneto

Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi.

Pubblicata nel B.U. Veneto 16 febbraio 2018, n. 16.

### Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge regionale

### Art. 1 Finalità e definizioni.

#### In vigore dal 3 marzo 2018

1. La Regione del Veneto, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea, promuove ed incentiva lo sviluppo e la diffusione del turismo equestre, quale strumento di diversificazione delle attività turistiche regionali, di integrazione al reddito delle imprese agricole, di valorizzazione e promozione delle attività con gli equidi, di sviluppo del territorio nel rispetto della sostenibilità ambientale e della qualità del paesaggio rurale.
2. Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 12-bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario", le attività di turismo equestre e le iniziative di supporto allo stesso costituiscono attività di turismo rurale.
3. Ai fini della presente legge si definiscono:
  - a ) equidi: gli animali come individuati e definiti dalla vigente normativa statale e dell'Unione europea;
  - b ) turismo equestre: le attività turistiche, ludiche, ricreative, addestrative e sportive, anche a carattere economico, effettuate con l'impiego di equidi;
  - c) centro ippico: insieme di strutture e di dotazioni destinate ad ospitare equidi per un loro utilizzo turistico, ludico, addestrativo e sportivo;
  - d ) ippovia: tracciato provvisto di segnaletica con le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, destinato al transito degli equidi con cavaliere e realizzato sul sedime di sentieri, carreggiate o qualsiasi altro percorso anche collocato su argini di canali, fiumi e golene;
  - e) punti di sosta e ristoro: strutture adibite al ricovero degli equidi per la sosta, l'abbeveraggio e la somministrazione di alimenti poste lungo le ippovie o nelle vicinanze, realizzate dai gestori di centri ippici, da imprese agricole o agrituristiche, nonché da imprese turistiche;
  - f ) associazioni rappresentative del settore equestre: associazioni a carattere nazionale, regionale o locale, senza finalità di lucro, che hanno fra gli scopi sociali la promozione e valorizzazione delle attività equestri;
  - g ) terapia assistita con gli equidi: in conformità a quanto previsto dalle linee guida nazionali "Interventi assistiti con gli animali", approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 25 marzo 2015, l'intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura di disturbi alla sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva,

emotiva e relazionale, rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine, realizzato con l'impiego di equidi;

h ) educazione assistita con gli equidi: in conformità a quanto previsto dalle linee guida nazionali "Interventi assistiti con gli animali", approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 25 marzo 2015, l'intervento di tipo educativo che ha il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione ed inserimento sociale delle persone in difficoltà, realizzato con l'impiego di equidi;

i ) attività assistita con gli equidi: in conformità a quanto previsto dalle linee guida nazionali "Interventi assistiti con gli animali", approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 25 marzo 2015, l'intervento di tipo ludico, ricreativo e di socializzazione attraverso il quale si promuove il miglioramento della qualità della vita delle persone e la corretta interazione uomo-animale, realizzato con l'impiego di equidi.

## **Art. 2 Principio della concertazione.**

### **In vigore dal 3 marzo 2018**

1. La Giunta regionale, gli enti locali, le associazioni pro loco, gli enti parco, i gruppi di azione locale e i gestori delle aree naturali protette, nella individuazione delle ippovie, nella realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali e nella definizione di iniziative promozionali in materia di turismo equestre, sono tenuti a sentire le associazioni rappresentative del settore equestre aventi competenza territoriale nei comuni o ambiti territoriali interessati alle ippovie o alle attività equestri, e a raccordarsi con le stesse per la realizzazione delle comuni iniziative programmate.

## **Art. 3 Ippovie del Veneto.**

### **In vigore dal 3 marzo 2018**

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove la realizzazione di ippovie mediante la riapertura e la manutenzione straordinaria e ordinaria di sentieri, carreggiate o qualsiasi altro percorso collocato anche su argini di canali, fiumi e golene, il completamento di tracciati già esistenti o di collegamenti, con priorità alla sentieristica equestre posta nelle aree naturali e a parco, nonché nelle vicinanze di zone storico-culturali, archeologiche, panoramiche, di ville venete e di antichi borghi rurali e montani, di itinerari enogastronomici, nel rispetto della normativa statale vigente.

2. Al fine di consentire un sistema di rete tra le ippovie, la Giunta regionale disciplina e promuove l'individuazione e la realizzazione di tracciati di collegamento tra le ippovie, denominati "vie verdi o green way", non asfaltati, aperti al transito di tutti gli utenti e mezzi non motorizzati, anche mediante la modifica delle piste ciclo-pedonali esistenti, al di fuori dei centri urbani, con tracciati paralleli o alternativi.

3. Gli interventi strutturali di realizzazione, ripristino, segnalazione e manutenzione delle ippovie sono realizzati nei terreni di cui si dispone di titolo e salvi i diritti di terzi, a una distanza non inferiore a 150 metri dagli appostamenti ad uso venatorio, dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali, dagli enti parco regionali e nazionali, dalle associazioni pro loco di cui alla legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle associazioni Pro loco" e successive modificazioni, dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, dalle associazioni rappresentative del settore equestre, nonché dai Consorzi di gestione delle ippovie di cui all'articolo 4.

4. La Giunta regionale disciplina i requisiti e le caratteristiche tecniche delle ippovie, i limiti di utilizzazione a fini equestri delle ippovie collocate in aree sensibili dal punto di vista naturalistico, idraulico e della sicurezza, anche in relazione all'utilizzo plurimo della sentieristica per cicli e trekking,

nonché le condizioni per l'adozione, la localizzazione e la posa in opera della segnaletica turistica uniforme in tutti i tracciati del territorio regionale.

5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad istituire, e successivamente ad aggiornare, sentiti gli enti competenti, il Registro regionale delle ippovie del Veneto, al quale possono essere iscritte le ippovie che rispettano i requisiti definiti ai sensi del comma 4.

6. La Giunta regionale concede ai soggetti di cui al comma 3 contributi per la realizzazione, la manutenzione e la segnalazione delle ippovie del Veneto fissando i criteri e le modalità per l'assegnazione dell'intervento pubblico.

7. La Giunta regionale disciplina altresì la concessione di contributi a enti locali, associazioni pro loco, associazioni rappresentative del settore equestre nonché ai Consorzi di gestione delle ippovie di cui all'articolo 4 per la realizzazione di iniziative di promozione, comunicazione e di animazione turistica delle ippovie, finalizzate allo sviluppo del turismo equestre, alla promozione della vacanza con equidi e alla conoscenza e fruibilità da parte dei turisti delle ippovie venete.

8. I contributi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 ovvero del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Unione europea L 187 del 26 giugno 2014.

## **Art. 4 Gestione delle ippovie del Veneto.**

### **In vigore dal 3 marzo 2018**

1. La funzione di soggetto gestore di un'ippovia o di un sistema integrato di ippovie è svolta, in relazione alle specifiche situazioni territoriali:

a ) dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali o nazionali, dalle associazioni pro loco, dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;

b) dai Consorzi di gestione delle ippovie, costituiti su base volontaria fra i soggetti di cui alla lettera a), le associazioni rappresentative del settore equestre, e gli altri portatori di interesse con riferimento al territorio dell'ippovia o del sistema integrato di ippovie.

2. Ai soggetti gestori delle ippovie competono:

a ) l'obbligo di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle ippovie esistenti per una fruizione in sicurezza da parte dei frequentatori;

b ) la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica delle ippovie, finalizzate allo sviluppo del turismo equestre;

3. La Giunta regionale disciplina le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei Consorzi di gestione delle ippovie, sulla base dei seguenti criteri generali:

a) non perseguimento di fini di lucro;

b) coerenza territoriale e ampio grado di rappresentatività degli enti e delle associazioni consorziati rispetto ai territori interessati dall'ippovia o dal sistema integrato di ippovie.

4. Nella concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, è riservata priorità ai Consorzi di gestione delle ippovie riconosciuti ai sensi del presente articolo.

## **Art. 5 Punti di sosta e di ristoro.**

### **In vigore dal 3 marzo 2018**

1. Lungo le ippovie sono utilizzabili, per la realizzazione di punti di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati:
  - a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola;
  - b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;
  - c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni, purché direttamente accessibili dall'ippovia.
2. Gli immobili di cui al comma 1 sono utilizzati per la sosta, l'abbeveraggio e la somministrazione non assistita di prodotti per l'alimentazione degli equidi, nel rispetto delle norme in materia di benessere degli animali.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli immobili e i beni nella disponibilità della Regione del Veneto, delle province, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, non più utilizzati e posti nelle vicinanze delle ippovie, possono essere concessi in uso ai centri ippici, alle associazioni rappresentative del settore equestre o alle imprese agricole o agrituristiche, nonché alle imprese turistiche che ne facciano richiesta per l'utilizzo o l'adattamento in punti di sosta e di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.
4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità per l'individuazione degli immobili di sua proprietà e per la relativa concessione in uso.

## **Art. 6 Centri ippici.**

### **In vigore dal 3 marzo 2018**

1. Ai fini della presente legge, i centri ippici sono composti da strutture mobili e immobili destinate ad ospitare equidi per attività sportiva, ludica, addestrativa o turistica e sono realizzati nelle zone appositamente previste dagli strumenti urbanistici comunali o, in mancanza di specifica individuazione, in zona agricola.
2. Per la realizzazione del centro ippico sono utilizzabili, a condizione che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi:
  - a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola;
  - b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;
  - c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni.
3. L'utilizzo degli immobili di cui al comma 2 è subordinato al rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza e, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e successive modificazioni, non comporta cambio di destinazione d'uso limitatamente ai fabbricati rurali di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
4. Agli immobili destinati alla stabulazione degli animali si applica quanto previsto dall'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 5 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".
5. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta disposizioni generali per i centri ippici, dirette a garantire almeno i seguenti requisiti e condizioni:
  - a) la tutela della salute e la sicurezza delle persone che usufruiscono delle attività svolte dal centro ippico;
  - b) la salvaguardia e il benessere degli equidi presenti;
  - c) la presenza di istruttore titolare di brevetto in relazione all'attività svolta dal centro ippico, ovvero in base alla prevalenza dell'attività sportiva equestre, dilettantistica o agonistica, o dell'attività di turismo equestre;

d) la presenza nel centro ippico di un numero di recinti tale da consentire agli equidi di disporre di spazi adeguati per sostare;

e) la possibilità di sostare nei recinti per un congruo numero di ore durante la giornata.

6. Nella concessione di benefici pubblici è accordata priorità ai centri ippici che sviluppano reti di impresa e sono in grado di realizzare iniziative di stabile collaborazione che rendano possibile l'interconnessione fra i centri ippici e l'attività di fruizione delle eccellenze turistiche, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio.

## **Art. 7 Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".**

**In vigore dal 3 marzo 2018**

1. Al comma 5-quinquies dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, la parola: "*cavalli*" è sostituita con la parola: "*equidi*" e alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "*nonché nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa con riferimento alla tutela, alla gestione e al benessere degli equidi*".

## **Art. 7-bis Disposizioni per la movimentazione degli equidi<sup>2</sup>.**

**In vigore dal 31 luglio 2019**

1. Nell'ambito delle attività previste dalla presente legge, in deroga a quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", i recinti destinati alla movimentazione degli equidi possono essere coperti con tensostrutture o strutture similari purché amovibili, le cui caratteristiche tecnico-costruttive nonché i limiti temporali di utilizzo sono stabiliti dalla Giunta regionale.

2. Le strutture di cui al comma 1 al termine del periodo di utilizzo sono, in ogni caso, rimosse non essendo consentito un loro diverso utilizzo o cambio di destinazione d'uso.

<sup>2</sup>Articolo aggiunto dall'art. 44, comma 1, L.R. 25 luglio 2019, n. 29 a decorrere dal 31 luglio 2019, (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1, della medesima legge).

## **Art. 8 Terapia, educazione e attività assistita con gli equidi.**

**In vigore dal 3 marzo 2018**

1. Nell'ambito della valorizzazione e promozione delle attività con gli equidi, la Regione promuove e disciplina la terapia, l'educazione e l'attività assistita con gli equidi quali strumenti finalizzati alla cura e al recupero delle persone affette da disagio comportamentale o sociale o da limitazioni fisiche o sensoriali, che possono giovare dell'impiego e del contatto con gli equidi allo scopo di favorire la loro integrazione sociale e migliorare la qualità della vita.

2. Le modalità operative per disciplinare la terapia, l'educazione e l'attività assistita con gli equidi sono definite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea e statale e delle linee guida nazionali.

## **Art. 9 Valorizzazione delle attività con gli equidi.**

**In vigore dal 3 marzo 2018**

1. In connessione con lo sviluppo del turismo equestre, la Regione promuove e attua politiche finalizzate al recupero e alla diffusione degli antichi mestieri e delle attività tipiche del comparto equestre, mediante attività di formazione e aggiornamento professionale.

2. La Giunta regionale disciplina gli interventi formativi relativi alle specifiche e tradizionali attività

legate al comparto equestre, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea e statale.

3. La Giunta regionale promuove altresì il significato del ruolo e l'impiego di equidi quale elemento di valorizzazione della cultura e della tradizione locale sostenendo, in connessione con la valorizzazione del turismo equestre, la realizzazione di iniziative culturali e di manifestazioni locali nel rispetto del benessere degli equidi e preservando gli stessi da ogni forma di abuso nel loro impiego.

## **Art. 9-bis Programma di iniziative per la promozione ed attualizzazione della cultura del cavallo<sup>3</sup>.**

### **In vigore dal 9 maggio 2025**

1. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 8 comma 2 e all'articolo 9 comma 3 della presente legge, la Giunta regionale predispone, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro il termine di trenta giorni decorsi i quali si prescinde, un programma annuale di iniziative per riconoscere e promuovere la figura del cavallo nella storia, archeologia, tradizioni e cultura del Veneto e per valorizzare l'attualità del suo contributo, anche quale strumento finalizzato alla cura ed al recupero delle persone affette da disagio comportamentale o sociale o da limitazioni fisiche o sensoriali, che possono giovare dell'impiego e del contatto con i cavalli nonché allo scopo di favorire forme di integrazione sociale e di miglioramento della qualità di vita.

2. Il programma annuale prevede iniziative finalizzate:

a ) alla ideazione, promozione e sostegno di eventi e incontri di natura culturale, ivi comprese iniziative cinematografiche e dello spettacolo, con operatori del settore, anche del mondo dei media, con associazioni di categoria ed enti fieristici, per preservare e promuovere la figura del cavallo nella storia, nella cultura e nelle tradizioni locali del Veneto purché tali attività rispettino il cavallo in quanto essere senziente e ne preservino il benessere anche attraverso l'adozione delle misure necessarie idonee a evitare ogni forma di abuso e/o sfruttamento nonché, al fine di diffondere la conoscenza del cavallo come simbolo dei Veneti Antichi, anche attraverso progetti di collaborazione tra pubblico e privati per l'inserimento di apposita segnalazione dei principali eventi storici e dei percorsi archeologici incrociabili percorrendo le ippovie del Veneto;

b) alla diffusione della conoscenza delle patologie che possono trovare giovamento dagli "Interventi assistiti con gli animali", secondo la definizione di cui all'articolo 1 della presente legge, con specifico riferimento al cavallo e agli interventi a valenza terapeutica legati all'utilizzo del cavallo, con particolare riguardo alla realizzazione di iniziative di terapia assistita per studenti affetti da "Sindrome da deficit di attenzione" (ADHD), in collaborazione con gli istituti del sistema di istruzione e formazione professionale;

c) al coinvolgimento, nell'ambito di percorsi di rieducazione volti al reinserimento sociale, e d'intesa con le competenti autorità statali del sistema penitenziario e degli uffici di sorveglianza, delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, in attività relative alla cura e valorizzazione del cavallo, anche presso strutture esterne destinate ad ospitare i cavalli e per il loro utilizzo secondo le diverse iniziative di cui alla presente legge, ivi compresi la attivazione di percorsi di formazione professionale di settore, in funzione del reinserimento sociale e lavorativo;

d) a sostenere progetti terapeutici e riabilitativi avvalendosi di centri autorizzati allo svolgimento di interventi assistiti con il cavallo per facilitare il miglioramento delle funzioni fisiche, sociali, emotive e cognitive correlate a patologie quali la paralisi cerebrale infantile, l'autismo, la Sindrome di Down, il morbo di Alzheimer, le demenze in genere, gli esordi psichiatrici in età adolescenziale, la SLA e i disturbi che riguardano la sfera relazionale e delle capacità comunicative nonché le patologie conseguenti a traumi correlati all'infortunistica.

3. Il programma annuale, corredato dal rendiconto, ovvero dallo stato di avanzamento delle iniziative realizzate a valere per l'esercizio precedente, viene definito, anche avvalendosi, e per gli aspetti di

rispettiva competenza, di Veneto Agricoltura, delle Università degli Studi del Veneto e delle associazioni rappresentative del settore equestre.

<sup>3</sup>Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 22 aprile 2025, n. 4

## **Art. 10 Norma finanziaria.**

### **In vigore dal 3 marzo 2018**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 7 e dell'articolo 9, comma 2, quantificati in euro 60.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale riduzione per pari importo delle risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 6, quantificati in euro 60.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 "Spese in conto capitale" e contestuale riduzione per pari importo delle risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.
3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

## **Art. 11 Abrogazioni.**

### **In vigore dal 3 marzo 2018**

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 20 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013", sono abrogati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

## Legge regionale 27/02/2017, n. 5 - Lombardia

Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade , dei sentieri di montagna d'interesse storico e delle ippovie.

Pubblicata nel B.U. Lombardia 1° marzo 2017, n. 9, Supplemento.

### Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge regionale

Titolo I

### Disposizioni generali <sup>3</sup>

#### Art. 1 Oggetto e finalità.

In vigore dal 10 dicembre 2024

1 . La presente legge reca disposizioni volte alla realizzazione della Rete escursionistica della Lombardia, di seguito denominata REL, al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale, sviluppare l'attrattività delle aree rurali in pianura, collina e montagna, valorizzare le attività escursionistiche e alpinistiche, diffondere forme di turismo eco-compatibili e sostenere interventi di manutenzione dei percorsi.

1-bis. La presente legge reca altresì disposizioni in materia di sentieri e strade di montagna di interesse storico al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio storico presente sul territorio regionale e le iniziative di divulgazione dei relativi itinerari per svilupparne l'attrattività, anche con riferimento agli aspetti ambientale, paesaggistico e culturale. <sup>4</sup>

1-ter. La presente legge reca, infine, disposizioni relative alle ippovie al fine di favorire il turismo equestre. <sup>5</sup>

<sup>3</sup>Rubrica aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. b), L.R. 23 luglio 2021, n. 12

<sup>4</sup>Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c), L.R. 23 luglio 2021, n. 12

<sup>5</sup>Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 21 novembre 2024, n. 17

Titolo II

### Rete escursionistica e catasto regionale <sup>6</sup>

#### Art. 2 Definizioni.

In vigore dal 10 dicembre 2024

1. Ai fini della presente legge si intendono per percorsi:

a ) sentieri escursionistici: percorsi ubicati in pianura, collina o montagna, destinati all'attività turistica, ricreativa o alle pratiche sportive e del tempo libero, privi di difficoltà tecniche, costituiti da mulattiere, sentieri e strade vicinali interpoderali utilizzati anche per scopi agro-silvo-pastorali, per il raggiungimento di rifugi, nonché da alzaie nei limiti stabiliti dall'articolo 16, comma 2, della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di

prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua);

b) sentieri alpinistici: percorsi che si sviluppano prevalentemente in zone di montagna e conducono, anche mediante tratti attrezzati con funi, corrimano e brevi scale, a rifugi alpini, bivacchi fissi e località di particolare interesse alpinistico e naturalistico, alpeggi e piccoli borghi;

c) vie ferrate: tratti di percorsi su pareti rocciose impervie, creste, cenge e forre, dotati di cavi, catene, staffe, funi, passerelle o altri ancoraggi fissi, utili a consentirne la percorribilità;

d) siti di arrampicata: pareti rocciose ripide, verticali o a strapiombo in cui si trovano vie di arrampicata di difficoltà e tipologie diverse, anche attrezzate con chiodi, fittoni e catene che permettono la sola autoprotezione dell'utente;

d-bis) sentieri di montagna di interesse storico: tracciati formati naturalmente e gradualmente per effetto di calpestio continuo e prolungato ad opera dell'uomo o degli animali, in un percorso privo di incertezze e ambiguità, visibile e permanente, presenti lungo l'arco alpino lombardo, con riconosciuto valore storico; <sup>7</sup>

d-ter) ippovia: tracciato con le caratteristiche definite dal regolamento di cui all'articolo 10, provvisto di apposita segnaletica destinato al transito anche degli equidi con cavaliere o con conduttore e individuato sul sedime di sentieri o di qualsiasi altro percorso anche collocato su argini di canali, fiumi e golene <sup>8</sup>.

2. Ai fini della presente legge si intendono per enti territorialmente competenti:

a) gli enti gestori delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

b) al di fuori delle aree di cui alla lettera a), le comunità montane e, ove non presenti, le unioni di comuni;

c) i comuni in relazione ai territori per i quali non sono competenti gli enti di cui alle lettere a) e b).

<sup>6</sup>Rubrica aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. d), L.R. 23 luglio 2021, n. 12

<sup>7</sup>Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. e), L.R. 23 luglio 2021, n. 12

<sup>8</sup>Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 21 novembre 2024, n. 17

## Art. 3 Catasto regionale della Rete escursionistica della Lombardia.

### In vigore dal 8 giugno 2019

1. È istituito presso la competente struttura, e disciplinato con deliberazione della Giunta regionale, il catasto regionale della REL, di seguito denominato catasto, quale strumento di archiviazione, classificazione e descrizione dei percorsi. Nel catasto sono inseriti, su proposta degli enti territorialmente competenti e previo parere della Consulta di cui all'articolo 7, i percorsi che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) essere compresi nelle aree regionali protette di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), nei siti di Rete Natura 2000, nei parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS), nella porzione lombarda del Parco dello Stelvio e nei territori del patrimonio agro-silvo-pastorale di Regione Lombardia, gestiti dall'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF), di cui all'articolo 54 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);

b) essere d'interesse storico-culturale, religioso, sportivo o paesaggistico-ambientale;

c) essere funzionali alla realizzazione del sistema a rete dei percorsi.

1-bis. La struttura regionale competente, con il supporto di ERSAF, può apportare ai percorsi proposti dagli enti territorialmente competenti rettifiche o integrazioni necessarie a renderli corrispondenti ai

tracciati cartografici nella disponibilità della Regione e ai dati correlati, nonché ad assicurare continuità geometriche dei tracciati stessi. La struttura regionale competente, con il supporto di ERSAF, può altresì apportare rettifiche o integrazioni in base ad informazioni acquisite dalle province e dalla Città metropolitana di Milano ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 1, lettera a).<sup>11</sup>

2. ERSAF, in quanto ente strumentale regionale competente, cura la realizzazione e l'aggiornamento del catasto, anche avvalendosi della collaborazione del Club alpino italiano (CAI) e del Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia. In particolare, adotta un sistema telematico per la gestione dei dati del catasto. I dati territoriali raccolti costituiscono parte integrante del Sistema informativo territoriale integrato della Lombardia (SIT) di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).

3. In sede di prima applicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, il catasto recepisce integralmente il data base "Sentieri" di cui al progetto Interreg Italia Svizzera IV A "PTA destination" realizzato dalla Regione con il supporto dell'ERSAF e del CAI Lombardia e le banche dati dei percorsi già esistenti trasmesse dagli enti territorialmente competenti secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, del Reg. reg. 28 luglio 2017, n. 3 (Regolamento Regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 "Rete escursionistica della Lombardia").<sup>9</sup>

3-bis. Nella fase di prima applicazione è facoltà della Regione inoltrare agli enti che non abbiano trasmesso banche dati di percorsi già esistenti proposte d'inserimento nel catasto di tratti di percorso dagli stessi enti gestiti o anche di loro proprietà o sui quali risultano titolari di diritti reali, con richiesta di far pervenire osservazioni entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle proposte. In caso di mancate osservazioni nel termine indicato, i tratti di percorso oggetto della proposta d'inserimento sono recepiti nel catasto, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4. Qualora invece pervengano osservazioni, la Regione, con il supporto di ERSAF, valuta nei trenta giorni successivi e sentito l'ente interessato se procedere al recepimento totale o parziale dei tratti di percorso proposti, con eventuali integrazioni anche ai fini della connessione con gli stessi tratti, e fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dall'articolo 4.<sup>12</sup>

4. La catalogazione dei percorsi riporta elementi utili per la loro manutenzione e informazioni su servizi, difficoltà classificate in base alla scala di difficoltà CAI, percorribilità, regolamentazione del transito, lunghezza, dislivello in salita e discesa e tempo di percorrenza, punto di inizio e di fine percorso e collegamenti. Essa inoltre contiene informazioni sul soggetto gestore, su eventuali tratti privati e convenzioni con i proprietari, su divieti o limitazioni permanenti o temporanee insistenti sul percorso o parte di esso.

5. Gli enti territorialmente competenti possono proporre l'inserimento nel catasto di tratti di percorso di proprietà privata assoggettati a servitù di uso pubblico oppure oggetto di specifici accordi con i proprietari. La Regione Lombardia promuove il raggiungimento di accordi fra enti territorialmente competenti e i proprietari per tratti di percorsi di particolare interesse.

5-bis. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 3-bis per la fase di prima applicazione, la proposta di inserimento nella REL di tratti di percorso di proprietà privata per i quali l'assoggettamento a servitù di uso pubblico non risulta da atto scritto è preceduta da formale comunicazione agli interessati, effettuata dagli enti territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Gli interessati possono proporre opposizione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; in caso di opposizione, gli enti territorialmente competenti possono procedere con la proposta di inserimento, previa comunicazione agli interessati, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'opposizione, delle motivazioni della sussistenza di un diritto di uso pubblico sul tratto di percorso di proprietà privata. La presentazione delle proposte di inserimento nella REL di tratti di percorso di proprietà privata di cui al presente comma è corredata delle comunicazioni inviate ai

soggetti interessati, per le successive determinazioni da parte della struttura regionale competente.<sup>10</sup>

6. Tutti i dati inseriti nel catasto sono di pubblico dominio e sono resi disponibili per fini divulgativi e promozionali in formato accessibile.

<sup>9</sup>Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lett. a), L.R. 28 dicembre 2018, n. 23 entrata in vigore il 30 dicembre 2018.

<sup>10</sup>Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. b), L.R. 28 dicembre 2018, n. 23 entrata in vigore il 30 dicembre 2018, e poi così modificato dall'art. 23, comma 1, lett. c), L.R. 6 giugno 2019, n. 9 entrata in vigore l'8 giugno 2019.

<sup>11</sup>Comma aggiunto dall'art. 23, comma 1, lett. a), L.R. 6 giugno 2019, n. 9 entrata in vigore l'8 giugno 2019.

<sup>12</sup>Comma aggiunto dall'art. 23, comma 1, lett. b), L.R. 6 giugno 2019, n. 9 entrata in vigore l'8 giugno 2019.

## **Art. 3-bis Sezione speciale sentieri di montagna di interesse storico.<sup>13</sup>**

### **In vigore dal 11 agosto 2021**

1. All'interno del catasto regionale della REL è istituita una sezione speciale, nella quale sono inseriti i sentieri di montagna di interesse storico, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d bis). L'inserimento dei sentieri di montagna di interesse storico nella sezione dedicata del catasto regionale avviene su proposta degli enti territorialmente competenti.

2. ERSAF, in quanto ente strumentale regionale competente, cura la realizzazione e l'aggiornamento della sezione speciale avvalendosi anche della collaborazione e del supporto del CAI Lombardia, del Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia e dell'Associazione nazionale Alpini (ANA).

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante "Interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia)", la Giunta regionale modifica il Reg. reg. 28 luglio 2017, n. 3 (Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5 'Rete escursionistica della Lombardia) definendo i criteri di individuazione dei sentieri di montagna di interesse storico, nonché le modalità di realizzazione, tenuta e aggiornamento della relativa sezione speciale nell'ambito dello stesso catasto.

<sup>13</sup>Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. f), L.R. 23 luglio 2021, n. 12

## **Art. 3-ter Sezione speciale ippovie. <sup>14</sup>**

### **In vigore dal 10 dicembre 2024**

1. All'interno del catasto regionale della REL è istituita una sezione speciale, nella quale sono inserite le ippovie, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d ter). L'inserimento delle ippovie nella sezione dedicata del catasto regionale avviene su proposta degli enti territorialmente competenti.

2. ERSAF, in quanto ente strumentale regionale competente, cura la realizzazione e l'aggiornamento della sezione speciale avvalendosi anche della collaborazione e del supporto del CAI Lombardia, del Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia e del Comitato regionale Lombardia della Federazione italiana sport equestri (FISE). Inoltre, a titolo consultivo, può avvalersi del supporto tecnico del comitato lombardo della Federazione italiana di turismo equestre e tecniche di ricognizione equestre competitiva - ANTE (FITETREC-ANTE).

<sup>14</sup>Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, lett. d), L.R. 21 novembre 2024, n. 17

## **Art. 4 Rete escursionistica della Lombardia.**

### **In vigore dal 26 luglio 2024**

1. La REL è formata dall'insieme dei percorsi inseriti nel catasto di cui all'articolo 3.

1-bis. I percorsi ricompresi nella REL sono considerati di interesse pubblico.<sup>15</sup>

2. La REL si articola in percorsi:
  - a ) di interesse comunale, nei casi di percorrenze limitate all'ambito territoriale di ogni singolo comune;
  - b ) di interesse sovracomunale, nei casi di percorrenza con attraversamento di più territori appartenenti a comuni diversi, o di itinerari di lunga percorrenza.
3. Per ciascuna porzione di REL gli enti territorialmente competenti:
  - a) provvedono, nel limite delle risorse disponibili all'interno del proprio bilancio ovvero utilizzando i fondi comunitari, nazionali e regionali disponibili, alla manutenzione e al recupero dei percorsi, dagli stessi gestiti o anche di loro proprietà o sui quali risultano titolari di diritti reali, anche attraverso convenzioni e collaborazioni con il CAI o con il Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1963, n. 91 (Riordinamento del Club alpino italiano) e alla legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina);<sup>16</sup>
  - b ) possono avvalersi, per l'esecuzione di interventi di manutenzione, dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA), di gestori dei rifugi alpinistici ed escursionistici, di altri soggetti, di enti o di associazioni del territorio che svolgono attività attinenti alle finalità della presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);<sup>17</sup>
  - b-bis) coordinano, in caso di percorsi diversi da quelli di cui alla lettera a), gli interventi di manutenzione e recupero;<sup>18</sup>
  - c) raccolgono informazioni utili all'aggiornamento del catasto e inviano alla Regione le proposte di variazione dei percorsi corredate dalla descrizione degli stessi.
- 3-bis. Qualora gli interventi di manutenzione dei percorsi di cui al comma 3 o gli interventi di posa e manutenzione della segnaletica di cui all'articolo 6 riguardino tratti di percorso di proprietà privata recepiti nel catasto in sede di prima applicazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, per i quali l'assoggettamento a servitù di uso pubblico non risulta da atto scritto, gli enti territorialmente competenti procedono alle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 5-bis, anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti regionali di cui all'articolo 5, comma 1.<sup>19</sup>
4. La Regione, avvalendosi del supporto di ERSAF, del CAI e del Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia, promuove progetti afferenti ai percorsi di collegamento con reti escursionistiche nazionali, internazionali o di regioni limitrofe.
5. La fruizione dei percorsi inseriti nella REL è consentita a piedi, in bicicletta, anche a pedalata assistita ad alimentazione elettrica, a cavallo o a dorso di altri animali e con mezzi non motorizzati, fatte salve specifiche prescrizioni e modalità più restrittive di utilizzo per ragioni di sicurezza, per particolari caratteristiche o condizioni dei percorsi e degli ambienti attraversati.
6. Chiunque intraprende un percorso della REL lo fa sotto la propria responsabilità, consapevole dei rischi connessi alla frequentazione della rete escursionistica usando la necessaria diligenza, rispettando la segnaletica, nonché i divieti emanati dalla protezione civile o da altre autorità competenti, non danneggiando le strutture di pertinenza e l'ambiente circostante. L'escursionista deve valutare con la necessaria diligenza gli eventi atmosferici ed essere dotato di adeguata attrezzatura assumendosi la responsabilità dei rischi e dei danni che possano derivargli dalla sua negligenza, imprudenza e imperizia.<sup>21</sup>
- 6-bis. L'iscrizione nel catasto della REL e l'esercizio dell'attività di controllo e manutenzione dei tracciati non escludono i rischi connessi alla frequentazione dell'ambiente naturale di chi li percorre.<sup>22</sup>
7. Il transito dei mezzi a motore è consentito per attività di vigilanza, controllo, soccorso, assistenza

sanitaria e veterinaria, anti-incendio e protezione civile.

8. Il transito dei mezzi a motore è altresì consentito, previa autorizzazione dell'ente territorialmente competente ai sensi dell'articolo 59, commi 3, 4 e 4-bis, della L.R. 31/2008, per i mezzi dei titolari di diritti reali o personali di godimento relativamente a fondi o immobili situati nel territorio servito dal percorso, limitatamente al tratto necessario a raggiungere tali fondi o immobili, per i mezzi di chi debba transitare per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o per interventi di manutenzione della REL o anche delle aree ad essa circostanti, nonché per i mezzi dei gestori dei rifugi alpinistici ed escursionistici che debbano transitare per esigenze di approvvigionamento o manutenzione dei rifugi stessi.<sup>20</sup>

<sup>15</sup>Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. c), L.R. 28 dicembre 2018, n. 23 entrata in vigore il 30 dicembre 2018.

<sup>16</sup>Lettera così modificata dall'art. 13, comma 1, lett. d), L.R. 28 dicembre 2018, n. 23 entrata in vigore il 30 dicembre 2018.

<sup>17</sup>Lettera così modificata dall'art. 13, comma 1, lett. e), L.R. 28 dicembre 2018, n. 23 entrata in vigore il 30 dicembre 2018.

<sup>18</sup>Lettera aggiunta dall'art. 13, comma 1, lett. f), L.R. 28 dicembre 2018, n. 23 entrata in vigore il 30 dicembre 2018.

<sup>19</sup>Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. g), L.R. 28 dicembre 2018, n. 23 entrata in vigore il 30 dicembre 2018.

<sup>20</sup>Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lett. h), L.R. 28 dicembre 2018, n. 23 entrata in vigore il 30 dicembre 2018.

<sup>21</sup>Comma prima modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), L.R. 20 maggio 2022, n. 8 entrata in vigore il 25 maggio 2022, e poi così sostituito dall'art. 28, comma 1, lett. a), L.R. 23 luglio 2024, n. 11 entrata in vigore il 26 luglio 2024.

<sup>22</sup>Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. b), L.R. 20 maggio 2022, n. 8 entrata in vigore il 25 maggio 2022.

## **Art. 5 Programma triennale e valorizzazione del partenariato pubblico-privato.** <sup>24</sup>

### **In vigore dal 10 dicembre 2024**

1. La Giunta regionale approva, in coerenza con gli obiettivi individuati nel piano territoriale regionale di cui alla L.R. 12/2005 e nel piano regionale della mobilità ciclistica di cui alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 7 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica), un programma finanziario triennale con cui definire, sentita la Consulta di cui all'articolo 7, obiettivi e criteri per l'erogazione di finanziamenti destinati a interventi di manutenzione, anche ai fini di migliorarne l'accessibilità, dei percorsi inseriti nella REL e nel Registro delle strade storiche di montagna ad interesse storico non carrabile, alla realizzazione di nuovi percorsi, nonché a interventi di cui all'articolo 6.23

2. In fase di prima applicazione, il programma di cui al comma 1 è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-bis. La Giunta regionale promuove la costituzione da parte degli enti territorialmente competenti di partenariati tra soggetti pubblici e privati per l'individuazione, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la gestione dei percorsi di cui alla presente legge, anche mediante il completamento e il collegamento di tracciati già esistenti con priorità per i percorsi che connettono punti di interesse ambientale, paesistico, turistico, oppure punti di servizio quali, a titolo esemplificativo, rifugi, bivacchi, scuderie e centri ippici, o di ristoro, anche per equidi, nel rispetto delle normative e delle disposizioni anche di carattere locale. <sup>25</sup>

<sup>23</sup>Comma prima modificato dall'art. 13, comma 1, lett. i), L.R. 28 dicembre 2018, n. 23 entrata in vigore il 30 dicembre 2018, e poi così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. g), L.R. 23 luglio 2021, n. 12

<sup>24</sup>Rubrica così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. e), L.R. 21 novembre 2024, n. 17

<sup>25</sup>Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. f), L.R. 21 novembre 2024, n. 17

## Art. 6 Segnaletica direzionale e attrezzature.<sup>26</sup>

### In vigore dal 30 dicembre 2018

1. Nei punti di partenza e lungo i percorsi inclusi nella REL è apposta la segnaletica direzionale unificata di tipo orizzontale e verticale approvata dal consiglio centrale del CAI, integrata da specifiche tecniche definite dalla Giunta regionale.
2. La posa e la manutenzione della segnaletica di cui al comma 1 rientrano tra le competenze degli enti territorialmente competenti che possono affidarne la realizzazione ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b), nel limite delle risorse disponibili all'interno del proprio bilancio ovvero utilizzando i fondi comunitari, nazionali e regionali disponibili.
3. La realizzazione delle infrastrutture delle vie ferrate, dei sentieri attrezzati e dei siti di arrampicata avviene in conformità alle linee guida definite dal Collegio nazionale delle guide alpine e, ove prescritto ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, con l'utilizzo di dotazioni e materiali certificati.<sup>26</sup>

<sup>26</sup>Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lett. j), L.R. 28 dicembre 2018, n. 23 entrata in vigore il 30 dicembre 2018.

## Art. 6-bis Ruolo delle province e della Città metropolitana di Milano.<sup>27</sup>

### In vigore dal 30 dicembre 2018

1. Le province e la Città metropolitana di Milano:
  - a) concorrono alla realizzazione del catasto fornendo le informazioni contenute nelle banche dati a loro disposizione;
  - b) promuovono, unitamente agli enti territorialmente competenti, la diffusione della conoscenza delle reti escursionistiche presenti sui relativi territori;
  - c) possono svolgere funzioni di raccordo e supporto ai comuni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), nello svolgimento delle attività di competenza ai sensi della presente legge.

<sup>27</sup>Articolo aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. k), L.R. 28 dicembre 2018, n. 23 entrata in vigore il 30 dicembre 2018.

## Art. 7 Consulta per la REL, per le strade storiche di montagna e per le ippovie.<sup>31</sup>

### In vigore dal 10 dicembre 2024

1. È istituita la Consulta per la REL, per le strade storiche di montagna e per le ippovie, di seguito denominata Consulta, quale organismo con funzioni consultive e propositive di cui la stessa Giunta regionale si avvale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1. In particolare, la Consulta:
  - a) esprime pareri in merito all'iscrizione dei percorsi nel catasto di cui all'articolo 3 e al programma triennale di cui all'articolo 5;
  - b) propone iniziative per la valorizzazione della REL.
2. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura ed è così composta:
  - a) assessore regionale competente in materia o un suo delegato, che la presiede;<sup>28</sup>
  - b) presidenti o loro delegati dei seguenti enti: ANCI Lombardia, UPL, Conferenza dei presidenti delle comunità montane, ERSAF, Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia, CAI Lombardia, ANA e un rappresentante del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Lombardia;
  - c) un rappresentante dell'associazione di categoria più rappresentativa dei gestori dei rifugi individuata secondo criteri stabiliti con la deliberazione di cui al comma 3;<sup>29</sup>

d) un rappresentante degli enti gestori delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), individuato secondo criteri stabiliti con la deliberazione di cui al comma 3; [30](#)

d-bis) un rappresentante del Comitato regionale Lombardia della FISE [34](#).

3 . La Giunta regionale provvede alla costituzione della Consulta, definendone le modalità di funzionamento. [32](#)

4. La partecipazione ai lavori della Consulta è a titolo gratuito.

[28](#) Lettera così modificata dall'art. 13, comma 1, lett. l), L.R. 28 dicembre 2018, n. 23 entrata in vigore il 30 dicembre 2018.

[29](#) Lettera così sostituita dall'art. 13, comma 1, lett. m), L.R. 28 dicembre 2018, n. 23 entrata in vigore il 30 dicembre 2018.

[30](#) Lettera così sostituita dall'art. 13, comma 1, lett. n), L.R. 28 dicembre 2018, n. 23 entrata in vigore il 30 dicembre 2018.

[31](#) Rubrica prima sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. h), L.R. 23 luglio 2021, n. 12e poi così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. g), L.R. 21 novembre 2024, n. 17.

[32](#) In attuazione del presente comma vedi la Delib.G.R. 11 marzo 2019, n. 11/1370, la Delib.G.R. 2 ottobre 2023, n. 12/1048 e la Delib.G.R. 3 marzo 2025, n. 12/4005.

[33](#) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. h), L.R. 21 novembre 2024, n. 17

[34](#) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. i), L.R. 21 novembre 2024, n. 17

## Art. 8 Divieti.

### In vigore dal 16 marzo 2017

1. Fatti salvi gli specifici divieti stabiliti dalla normativa statale o regionale in materia di governo del territorio, agricoltura, tutela e valorizzazione paesaggistico-ambientale o dai relativi provvedimenti attuativi, è vietato:

- a) rimuovere, spostare, danneggiare o distruggere la segnaletica e i cartelli posti lungo i percorsi;
- b) danneggiare le strutture, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo;
- c) danneggiare lo stato di fatto dei percorsi;
- d) transitare sui percorsi con mezzi motorizzati, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7 e 8.

## Art. 9 Sanzioni.

### In vigore dal 16 marzo 2017

1 . La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1500,00 e il rimborso delle spese sostenute per il ripristino dello stato dei luoghi a titolo di rivalsa a carico del trasgressore.

2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,57 a euro 316,71; tale sanzione è ridotta a un terzo se l'inosservanza è accertata a carico di persone che transitano in difformità dall'autorizzazione a essi rilasciata.

3. Gli enti territorialmente competenti esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle sanzioni in conformità alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e ne introitano i relativi proventi.

## Art. 10 Regolamento di attuazione. [36](#)

## In vigore dal 10 dicembre 2024

### 1. Con regolamento sono definiti:

a) i criteri in base ai quali valutare la sussistenza delle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e c);

b) le modalità di tenuta e di aggiornamento del catasto regionale della rete escursionistica e in particolare le modalità di raccolta dei dati, le regole di digitalizzazione, le basi cartografiche di riferimento, la scala di rilievo e le modalità per l'integrazione con il SIT;

c) i limiti e le condizioni per la fruizione in sicurezza della rete escursionistica;

c-bis) le specifiche caratteristiche, anche dimensionali e strutturali, delle ippovie, i limiti di utilizzo anche in relazione alla fruizione plurima, nonché le modalità di tenuta e aggiornamento della relativa sezione speciale inserita nel catasto della REL [35](#).

### 2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

[35](#) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. j), L.R. 21 novembre 2024, n. 17

[36](#) Il Regolamento di attuazione è stato emanato con Reg. reg. 28 luglio 2017, n. 3

## Titolo III

## Strade di montagna di interesse storico [37](#)

### Art. 10-bis Strade di montagna di interesse storico. [38](#)

#### In vigore dal 11 agosto 2021

1. Ai fini della presente legge si intende per strade di montagna di interesse storico: collegamenti viari e stradali, compresi quelli transvallivi e di collegamento, con i territori d'oltralpe a servizio di scambi commerciali, nonché strade militari dismesse presenti lungo l'arco alpino lombardo, con riconosciuto valore storico, culturale e turistico, le relative opere militari di difesa strategica e le fortificazioni presenti lungo l'arco alpino lombardo il cui carattere storico e culturale è attestato da appositi documenti.

2. La Regione procede all'individuazione delle strade storiche di montagna attraverso l'istituzione de Registro di cui all'articolo 10-ter e promuove:

a) la ricerca sulle tecniche costruttive finalizzata a interventi di conservazione e recupero delle strade storiche non carrabili;

b) interventi di manutenzione ordinaria dei percorsi non carrabili, anche ai fini di migliorarne l'accessibilità;

c) iniziative di divulgazione dei relativi itinerari per svilupparne l'attrattività turistica, anche con riferimento agli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali;

d) un confronto tra il demanio militare e l'ente locale interessato al fine di avviare progetti di riqualificazione dei manufatti di pregio storico documentabile, delle opere militari di difesa strategica e delle fortificazioni di pregio storico, presenti sui relativi itinerari, e dismessi dal demanio militare, che possano essere acquisiti da parte degli enti locali.

[37](#) Rubrica aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. j), L.R. 23 luglio 2021, n. 12

[38](#) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. k), L.R. 23 luglio 2021, n. 12

### Art. 10-ter Registro delle strade storiche di montagna di interesse storico. [39](#)

#### In vigore dal 11 agosto 2021

1. È istituito il Registro delle strade storiche di montagna di interesse storico. L'inserimento nel Registro avviene su proposta degli enti territorialmente competenti.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante "Interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia)", la Giunta regionale integra il Reg. reg. 28 luglio 2017, n. 3 (Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5 'Rete escursionistica della Lombardia) definendo i criteri di individuazione delle strade di montagna di interesse storico, nonché le modalità di realizzazione, tenuta e aggiornamento del Registro di cui al comma 1.

[39](#)Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. l), L.R. 23 luglio 2021, n. 12

## Art. 11 Clausola valutativa.

### In vigore dal 13 aprile 2021

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel diffondere e consolidare la RELA tal fine la Giunta regionale trasmette al Consiglio, con cadenza triennale, una relazione che descrive e documenta:

- a) il livello di implementazione e di aggiornamento dei dati inseriti nel catasto previsto all'articolo 3;
- b) il livello di realizzazione della REL;
- c) l'entità e i beneficiari dei contributi erogati in attuazione del piano triennale degli interventi di manutenzione dei percorsi inseriti nella REL di cui all'articolo 5;
- d) l'entità e i beneficiari dei contributi erogati per la posa e la manutenzione della segnaletica direzionale di cui all'articolo 6;
- e) in quale misura e con quali modalità sono state conseguite le finalità di cui all'articolo 1.

1-bis. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.[40](#)

[40](#)Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. bb), L.R. 25 marzo 2021, n. 3 entrata in vigore il 13 aprile 2021.

## Art. 12 Norma finanziaria.

### In vigore dal 10 dicembre 2024

1. Alle spese di natura corrente relative all'istituzione del catasto regionale della Rete escursionistica della Lombardia di cui all'articolo 3, quantificate in euro 30000,00 per il 2017 e in euro 70.000,00 per il 2018, si provvede mediante riduzione di pari importo della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 3 "Altri Fondi" - Titolo 1 "Spese correnti" e corrispondente incremento della missione 6 "Politiche giovanili, Sport e tempo libero", programma 1 "Sport e tempo libero" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.

2. Alle spese in conto capitale derivanti dall'istituzione del catasto regionale della rete escursionistica della Lombardia di cui all'articolo 3, quantificate in complessivi euro 60000,00 per il 2018, si provvede mediante riduzione di pari importo della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 3 "Altri Fondi" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" e corrispondente incremento della missione 6 "Politiche giovanili, Sport e tempo libero", programma 1 "Sport e tempo libero" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.

3. Alle spese relative ai finanziamenti destinati a interventi di manutenzione dei percorsi escursionistici di cui all'articolo 5 e alla progettazione, la posa e la manutenzione della segnaletica di cui all'articolo 6, quantificabili per l'anno 2017 in euro 1.200.000,00, si provvede con le risorse già

appostate alla missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", programma 1 "Sport e tempo libero" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese di bilancio 2017-2019.<sup>41</sup>

4. Dal 2018 all'autorizzazione della spesa del comma 3 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari subordinatamente alla effettiva disponibilità di risorse stanziata annualmente alla missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", programma 1 "Sport e tempo libero" - Titolo 2 "Spese in conto capitale".<sup>41</sup>

4-bis. Alle spese correnti derivanti dall'attuazione dell'articolo 3-ter, comma 2, della presente legge, si fa fronte con incremento di euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2025-2026 della missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", programma 01 "Sport e tempo libero" - Titolo 1 "Spese correnti" e corrispondente diminuzione per pari importi e medesimi esercizi finanziari della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri Fondi" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026. <sup>42</sup>

4-ter. Alle spese in conto capitale derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 2-bis, della presente legge, si fa fronte con incremento di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2025-2026 della missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", programma 01 "Sport e tempo libero" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" e corrispondente diminuzione per pari importi e medesimi esercizi finanziari della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri Fondi" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026. <sup>42</sup>

4-quater. Alle spese derivanti dai commi 4-bis e 4-ter per gli esercizi successivi al 2026 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari. <sup>42</sup>

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia

<sup>41</sup>Comma così sostituito dall'art. 11, comma 3, lett. a), L.R. 10 agosto 2017, n. 22 entrata in vigore il 15 agosto 2017.

<sup>42</sup>Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. k), L.R. 21 novembre 2024, n. 17